



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULLE TASSE
PER LA REFEZIONE SCOLASTICA E
PER LA SCUOLA FUORI SEDE**

Il municipio di Comano

Richiamati:

- gli articoli 106 e 192 della Legge organica comunale
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale
- l'articolo 168 del Regolamento comunale di Comano
- gli articoli 5 e seguenti e 12 e seguenti del Regolamento comunale per la refezione presso la scuola dell'infanzia e la scuola fuori sede

ha deciso di emanare la seguente

ORDINANZA

REFEZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA

1. La partecipazione delle famiglie per ogni allievo per la refezione é stabilita (tassa annuale di nove mensilità) per

Domiciliati:	fr. 600.—
non domiciliati:	fr. 1'700.—

2. In caso di frequenza parziale dell'anno scolastico verrà emessa una tassa stabilita pro-rata in base ai mesi frequentati.
3. Nel caso l'allievo frequenti solo parzialmente la refezione durante l'arco della settimana la tassa é dovuta comunque interamente.

4. La tassa viene emessa entro il 30 settembre dell'anno scolastico in corso.
5. Per famiglie che non dispongono di una sostanza superiore a franchi 300'000.— sono previsti i seguenti sussidi:

sino a fr. 19'999.— di reddito imponibile	100% della spesa
sino a fr. 29'999.— di reddito imponibile	90% della spesa
sino a fr. 39'999.— di reddito imponibile	70% della spesa
sino a fr. 49'999.— di reddito imponibile	40% della spesa
6. La sostanza ed il reddito imponibile sono desunti dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

SCUOLA FUORI SEDE

7. La tassa per ogni allievo per la frequenza ad una scuola fuori sede é stabilita per

domiciliati:	fr. 50.—
non domiciliati:	fr. 300.—

Nel caso l'allievo interrompa il soggiorno fuori sede, la tassa é dovuta comunque interamente.

DISPOSIZIONI GENERALI

8. Le tasse relative alle partecipazioni delle famiglie devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla loro emissione.
9. Le decisioni che stabiliscono le partecipazioni delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli articoli 80 LEF e 28 LALEF.
10. Contro le tasse é data facoltà di reclamo al municipio entro il termine di trenta giorni dalla loro emissione.

11. Contro le decisioni del municipio é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, conformemente ai disposti della LPamm.
12. Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.
13. La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2008 e verrà distribuita a tutta la cittadinanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco Il segretario:
Marco Valli Valerio Soldini